
CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI (1984)

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1984. Entrata in vigore il 27 giugno 1987.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 146.

Stati che hanno depositato la dichiarazione di cui all'art. 21 al 1° gennaio 2009: 58.

Stati che hanno depositato la dichiarazione di cui all'art. 22 al 1° gennaio 2009: 61.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 489 del 3 novembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 S.O. del 18 novembre 1988).

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, *Riconoscendo* che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,

Considerando che gli Stati sono tenuti in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

Tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975,

Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,

hanno convenuto quanto segue: ^{1 2 3 4 5 6}

¹ Il Cile (1988) ha dichiarato che nei rapporti con Stati Parti della Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura, le disposizioni di quest'ultima, in caso di incompatibilità, prevalgono su quelle della presente Convenzione.

² La Santa Sede (2002), richiamando, tra l'altro, la costituzione pastorale "Gaudium et Spes", il vigente Codice di diritto canonico e interventi dei pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II ("Bisogna chiamare con il [proprio] nome la tortura" – Messaggio per la Giornata mondiale della pace, 1980), dichiara di impegnarsi ad attuare la Convenzione nelle forme praticamente compatibili con la speciale natura dello Stato della Città del Vaticano.

³ Il Qatar (2000) ha apposto riserva ad ogni interpretazione della Convenzione incompatibile con la legge e la religione islamica. Obiezioni a tale riserva sono state avanzate, tra il 2000 e il 2001, da Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Spagna, Svezia, nonché (attraverso comunicazioni al Segretario generale) da Italia, Danimarca, Portogallo e Regno Unito.

⁴ L'atto di ratifica del Regno Unito si estende anche ad alcuni territori tra cui le Isole Falklands (Malvinas). Nel 1989 e 1991 l'Argentina ha

PARTE I⁷

Articolo 1.

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.⁸

respinto l'estensione di tale atto alle Isole Falklands (Malvinas), in quanto ritiene tali territori sotto la propria sovranità.

⁵ Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato nel 1994 al Segretario generale che nulla nella Convenzione richiede o autorizza l'adozione di leggi o di altre misure contrarie alla Costituzione degli Stati Uniti come interpretata dagli Stati Uniti.

Inoltre, Gli Stati Uniti dichiarano che la Convenzione non limita né riduce la possibilità di eseguire le condanne a morte e la detenzione che precede l'esecuzione capitale, quando esse siano determinate in conformità con il V, VIII e XIV Emendamento della Costituzione americana. Infine, visto che la materia trattata è competenza anche degli Stati federati, il governo degli Stati Uniti si impegna ad adottare misure adeguate a livello federale per fare in modo che anche a livello di Stati e unità locali la Convenzione possa avere attuazione.

⁶ La Siria (2004) dichiara che la propria adesione alla Convenzione non comporta riconoscimento dello Stato di Israele.

⁷ Gli Stati Uniti d'America (1994) hanno dichiarato che interpretano gli artt. 1-16 della Convenzione come non *self-executing*.

⁸ Il Lussemburgo (1987) e i Paesi Bassi (1988) dichiarano che le "sanzioni legittime" a cui si riferisce la norma sono quelle che risultano tali non solo secondo l'ordinamento interno, ma anche secondo l'ordinamento internazionale.



2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.^{9 10}

Articolo 2.

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.¹¹

2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.

⁹ Gli Stati Uniti d'America (1994) hanno introdotto con dichiarazione una propria interpretazione della definizione di tortura fornita all'art. 1 in base alla quale:

a) per costituire tortura, un atto deve essere specificatamente diretto ad infliggere un grave dolore o sofferenza fisica o mentale e che il dolore o la sofferenza mentale implica un prolungato dolore mentale causato o derivante da: 1) l'inflizione intenzionale o la minaccia di inflizione di un dolore o di una sofferenza fisica; 2) la somministrazione o l'applicazione, o la relativa minaccia, di sostanze che alterano lo stato mentale o di altre procedure finalizzate a produrre profondi disturbi delle facoltà mentali o della personalità; 3) la minaccia di morte imminente; 4) la minaccia che un'altra persona sarà immediatamente uccisa o sottoposta a grave dolore o sofferenza fisica o mentale o subirà la somministrazione o l'applicazione, o la relativa minaccia, di sostanze che alterano lo stato mentale o di altre procedure finalizzate a produrre profondi disturbi delle facoltà mentali o della personalità. (I Paesi Bassi hanno obiettato a tale dichiarazione interpretativa, ritenendola idonea a restringere la nozione di tortura data dall'art. 1.1);

b) la definizione di tortura riguarda solo atti posti in essere nei riguardi di persone sotto la tutela o il controllo fisico dell'autore del fatto. (I Paesi Bassi hanno obiettato a tale dichiarazione interpretativa ritenendo il suo contenuto non sufficientemente chiaro);

c) l'espressione "sanzioni" comprende le sanzioni imposte dall'autorità giudiziaria e le altre misure coercitive autorizzate dal diritto americano o dall'interpretazione giudiziaria di tale diritto. Uno Stato Parte peraltro non dovrebbe, secondo l'interpretazione degli Stati Uniti, far venir meno, definendo il proprio regime delle sanzioni, l'oggetto e lo scopo della Convenzione. (I Paesi Bassi hanno obiettato a tale dichiarazione interpretativa ritenendo il suo contenuto non sufficientemente chiaro);

d) il termine "consenso tacito" (*acquiescence*) implica che il pubblico ufficiale, prima di porre in essere l'atto che costituisce tortura, era consapevole di tale attività e che ha pertanto contravvenuto al suo dovere di prevenire tali atti;

e) infine, il fatto di venir meno a standard legali nell'ambito di una procedura non costituisce di per sé tortura. (I Paesi Bassi hanno obiettato a tale dichiarazione interpretativa, in quanto limita la portata della responsabilità dei pubblici ufficiali e dei loro sottoposti).

La Svezia ha obiettato alle dichiarazioni interpretative avanzate dagli Stati Uniti, osservando che esse non sollevano lo Stato dalla responsabilità di rispettare gli obblighi introdotti dalla Convenzione.

¹⁰ Il Botswana (2000) ha apposto riserva in base alla quale la nozione di tortura applicata sarà quella definita dalla Costituzione dello Stato. Hanno avanzato obiezione a tale riserva, nel corso del 2001, Danimarca, Norvegia e Svezia.

La Thailandia (2007) ha dichiarato di interpretare la nozione di tortura in conformità con il proprio codice penale, pur impegnandosi a modificarlo per conformarsi alla Convenzione. Ciò si applica anche agli articoli 4 e 5. La Svezia (2008) ha avanzato obiezione.

¹¹ Cuba (1995) ha dichiarato di deplorare che le espressioni utilizzate in questo paragrafo non riflettano adeguatamente il principio di autodeterminazione dei popoli.

3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.

Articolo 3.

1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.¹²

2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, estese o massicce.¹³

Articolo 4.

1. Ogni Stato Parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.

2. Ogni Stato Parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.

Articolo 5.

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a determinare la propria competenza al fine di giudicare in merito ai reati di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:

a) qualora il reato sia stato commesso su un territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in tale Stato;

b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino di detto Stato;

c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato, se lo Stato lo considera appropriato.¹⁴

2. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la propria competenza al fine di giudicare i suddetti reati, qualora il loro presunto autore si trovi su un territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità con l'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.

Articolo 6.

1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato Parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 4, assicura la custodia di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente per il periodo di tempo necessario a

¹² Secondo gli Stati Uniti (1994), l'espressione utilizzata all'art. 3.1 vuol dire "se la possibilità di costituire tortura supera quella di non esserlo". La Germania (comunicazione al Segretario generale, 1996) ha obiettato a tale dichiarazione interpretativa, osservando che essa non altera gli obblighi derivanti allo Stato dalla Convenzione.

¹³ La Germania (1990) ha dichiarato che l'art. 3 – e altre norme della Convenzione – impongono allo Stato solo obblighi che possono essere adempiuti in conformità con la legislazione nazionale, che è a sua volta conforme alla Convenzione.

¹⁴ L'Austria (1987) ha dichiarato che eserciterà la sua giurisdizione in base alla lettera c) solo quando risulti improbabile che una giurisdizione sulla base delle lettere a) e b) venga stabilita.

promuovere procedimenti penali o avviare una procedura di estradizione.

2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti.

3. Ogni persona posta sotto custodia in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente.

4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in custodia, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati e indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

Articolo 7.

1. Lo Stato Parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4, qualora non provveda all'extradizione, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorità competenti per l'avvio dell'azione penale.

2. Dette autorità prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni reato di diritto comune di natura grave in virtù della legislazione di detto Stato.

Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.

Articolo 8.

1. I reati di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto inclusi in ogni trattato di estradizione tra gli Stati Parti. Gli Stati Parti si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso tra loro.

2. Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato è investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato Parte con il quale non è vincolata da un trattato di estradizione, detto Stato Parte può considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parti che non subordinino l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Tra gli Stati Parti, detti reati sono considerati, ai fini dell'extradizione, come commessi non solo sul luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.¹⁵

¹⁵ L'Ecuador (1988) ha apposto una riserva in base alla quale prevalgono le norme della Costituzione che fanno divieto di estradare i cittadini.

Articolo 9.

1. Gli Stati Parti si prestano la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, ivi compreso per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad ogni trattato di cooperazione giudiziaria che possa esistere tra di loro.

Articolo 10.

1. Ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato del rispetto della legge, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.

2. Ogni Stato Parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.

Articolo 11.

Ogni Stato Parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.

Articolo 12.

Ogni Stato Parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Articolo 13.

Ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio soggetto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, le quali procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del ricorrente e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.

Articolo 14.

1. Ogni Stato Parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere risarcito equamente ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima a seguito di un atto di tortura, gli aventi causa della vittima hanno diritto al risarcimento.¹⁶

¹⁶ Il Bangladesh (1998) ha dichiarato che applicherà l'art. 14.1 in conformità con le leggi nazionali esistenti. Obiezioni a tale dichiarazione sono state avanzate nel corso del 1999 da Finlandia, Francia, Spagna, Svezia, nonché, attraverso comunicazioni al Segretario generale, da Germania e Paesi Bassi.

2. Il presente articolo non esclude il diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.^{17 18}

Articolo 15.

Ogni Stato Parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, come prova che una dichiarazione è stata resa.¹⁹

Articolo 16.

1. Ogni Stato Parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo 1, allorché questi atti siano commessi da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'extradizione o alla espulsione.²⁰

PARTE II

Articolo 17.

1. È istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti umani, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati Parti. Ogni Stato Parte può designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti

¹⁷ La Nuova Zelanda (1989) dichiara che il procedimento di riparazione per le vittime di tortura è condizionato alla valutazione discrezionale dell'Attorney General nazionale.

¹⁸ Secondo gli Stati Uniti d'America (1994), l'art. 14 si deve interpretare nel senso che lo Stato è tenuto a fornire un diritto d'azione per risarcimento solo per atti di tortura commessi sul territorio dello Stato Parte. La Germania (comunicazione al Segretario generale, 1996) ha obiettato a tale dichiarazione interpretativa, osservando che essa non cambia gli obblighi derivanti allo Stato dalla Convenzione.

¹⁹ L'Austria (1987) dichiara di interpretare l'art. 15 come base legale dell'inammissibilità dell'uso di dichiarazioni ottenute con la tortura.

²⁰ Gli Stati Uniti d'America (1994) hanno apposto una riserva all'art. 16, in base alla quale l'espressione "pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" corrisponde a quella di pene o trattamenti crudeli, inusuali e inumane come individuata dal V, VIII e XIV Emendamento alla Costituzione americana. Hanno avanzato obiezioni (nel 1996, richiamando anche le obiezioni poste all'analogha dichiarazione avanzata dagli Stati Uniti all'art. 7 del Patto sui diritti civili e politici): Finlandia, Germania (comunicazione al Segretario generale), Paesi Bassi e Svezia.

dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro la tortura.

3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parti convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. In dette riunioni nelle quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati Parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati Parti.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato Parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o più della metà degli Stati Parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della nomina proposta.

7. Gli Stati Parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.²¹

Articolo 18.

1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il quorum è di sei membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtù della presente Convenzione.

4. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione-

²¹ L'8 settembre 1992, gli Stati Parti hanno approvato a maggioranza un emendamento alla Convenzione che prevede l'abrogazione del paragrafo 7 dell'art. 17. L'emendamento, successivamente approvato dall'Assemblea Generale con risoluzione 47/11 del 16 dicembre 1992, è stato ratificato, al 1° gennaio 2009, da 27 Stati Parti e non è pertanto ancora in vigore.

ne, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno.

5. Gli Stati Parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati Parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso all'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.²²

Articolo 19.

1. Gli Stati Parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato Parte interessato. Gli Stati Parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati Parti.

3. Ogni relazione è esaminata dal Comitato, che può esprimere i commenti di ordine generale che riterrà adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato Parte interessato. Tale Stato Parte può comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile.

4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformità all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato Parte interessato. Qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, il Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 20.

1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengano indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata sistematicamente nel territorio di uno Stato Parte, esso invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.

2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato può, se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.

3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato Parte interessato. In accordo con detto Stato Parte, l'inchiesta può comportare una visita sul suo territorio.

4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in conformità al paragrafo 2

²² L'8 settembre 1992, gli Stati Parti hanno approvato a maggioranza un emendamento alla Convenzione che prevede di inserire dopo il paragrafo 3 un paragrafo 4 così concepito: "4. I membri del Comitato stabilito in base alla presente Convenzione saranno remunerati attingendo alle risorse delle Nazioni Unite alle condizioni e nei termini definiti dall'Assemblea Generale". L'attuale paragrafo 4 diventerebbe il paragrafo 5 e l'attuale paragrafo 5 sarebbe soppresso.

L'emendamento, successivamente approvato dall'Assemblea Generale con risoluzione 47/11 del 16 dicembre 1992, è stato ratificato, al 1° gennaio 2009, da 27 Stati Parti e non è pertanto ancora in vigore.

del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato Parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto della situazione.

5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato Parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato Parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformità all'art. 24.²³

Articolo 21.

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato Parte sostiene che un altro Stato Parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono da un Stato Parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato Parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verrà applicata per le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:

a) qualora uno Stato Parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, può attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario farà avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta che chiarisca la questione, la quale dovrà comprendere, in ogni modo possibile ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso già utilizzati, pendenti in istanza, o ancora aperti;

b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due Stati Parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può giudicare di una questione che gli è sottoposta, ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, né nei casi in cui è poco probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che è vittima della violazione della presente Convenzione;

d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse;

²³ I seguenti Stati Parti hanno apposto riserva all'art. 20, non riconoscendo pertanto la competenza del Comitato a compiere le attività di esame delle informazioni e di inchiesta ivi descritte: Afghanistan (1987), Arabia Saudita (1997), Cina (1988), Guinea Equatoriale (2002), Israele (1991), Kuwait (1996), Mauritania (2004), Polonia (1989), Siria (2004).

Cuba (1995) e Indonesia (1998) hanno dichiarato che le norme dell'art. 20, paragrafi 1, 2 e 3 si devono interpretare nel rispetto dei principi di sovranità territoriale dello Stato.

- e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc;
- f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtù del presente articolo, il Comitato può domandare agli Stati Parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione pertinente;
- g) gli Stati Parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame della questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma,
- h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b);
- i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
- ii) qualora non sia stato possibile trovare soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati sono uniti al rapporto.
- Per ogni questione, il relativo rapporto sarà comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato Parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta, in virtù del presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.^{24 25}

Articolo 22.

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può, ai sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di individui soggetti alla sua giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

²⁴ Hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura ai sensi dell'art. 21 i seguenti Stati: Algeria, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cile, Cipro, Corea (Repubblica di), Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, , Russia, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Turchia, Uganda, Uruguay, Venezuela.

²⁵ Il Qatar (2000) ha apposto una riserva sugli artt. 21 e 22.

2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtù del presente articolo, all'attenzione dello Stato Parte alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.

4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato Parte interessato.

5. Il Comitato non esaminerà alcuna comunicazione di un individuo, in conformità al presente articolo, senza aver accertato che:

- a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che è vittima di una violazione della presente Convenzione.

6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato Parte interessato ed il singolo individuo.

8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorché cinque Stati Parti alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato Parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sarà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.^{26 27}

²⁶ Hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura ai sensi dell'art. 22 i seguenti Stati: Algeria, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burundi, Camerun, Canada, Cile, Cipro, Corea (Repubblica di), Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

²⁷ Per la riserva del Qatar v. nota all'art. 21.

Articolo 23.

I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 24.

Il Comitato presenta agli Stati Parti ed all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività che avrà intrapreso in applicazione della presente Convenzione.

PARTE III**Articolo 25.**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 26.

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 27.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o adesione.

Articolo 28.

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'articolo 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.²⁸

Articolo 29.

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parti domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati Parti in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento

adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti.

2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.

Articolo 30.

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.

2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite.²⁹

Articolo 31.

1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.

2. Tale denuncia non libererà lo Stato Parte dagli obblighi che gli spettano in virtù della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avrà effetto; essa non ostacolerà in alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.

3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato Parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna nuova questione concernente detto Stato.

Articolo 32.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito

²⁹ Riserva all'art. 30.1 è stata apposta da Afghanistan (1987), Arabia Saudita (1997), Bahrain (1998), Cile (1988), Cina (1988), Cuba (1995), Guinea Equatoriale (2002), Francia (1986), Indonesia (1998), Israele (1991), Kuwait (1996), Mauritania (2004), Monaco (1991), Marocco (1993), Panama (1987), Polonia (1989), Sudafrica (1998), Thailandia (2007), Turchia (1988), Stati Uniti d'America (1994). Il Ghana (2000) dichiara che la competenza della Corte sussiste solo se tutti gli Stati interessati (e non solo uno o più) danno il consenso.

²⁸ V. nota all'art. 20.

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
- b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
- c) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 31.

Articolo 33.

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme della presente Convenzione.

Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:

Afghanistan, 1 aprile 1987; Albania, 11 maggio 1994; Algeria, 12 settembre 1989; Andorra, 22 settembre 2006; Antigua e Barbuda, 19 luglio 1993; Arabia Saudita, 23 settembre 1997; Argentina, 24 settembre 1986; Armenia, 13 settembre 1993; Australia, 8 agosto 1989; Austria, 29 luglio 1987; Azerbaijan, 16 agosto 1996; Bahrain, 6 marzo 1998; Bangladesh, 5 ottobre 1998; Belarus, 13 marzo 1987; Belgio, 25 giugno 1999; Belize, 17 marzo 1986; Benin, 12 marzo 1992; Bolivia, 12 aprile 1999; Bosnia Erzegovina, 1 settembre 1993; Botswana, 8 settembre 2000; Brasile, 28 settembre 1989; Bulgaria, 16 dicembre 1986; Burkina Faso, 4 gennaio 1999; Burundi, 18 febbraio 1993; Cambogia, 15 ottobre 1992; Camerun, 19 dicembre 1986; Canada, 24 giugno 1987; Capo Verde, 4 giugno 1992; Ciad, 9 giugno 1995; Cile, 30 settembre 1988; Cina, 4 ottobre 1988; Cipro, 18 luglio 1991; Colombia, 8 dicembre 1987; Congo, 30 luglio 2003; Congo, 18 marzo 1996; Corea (Repubblica di), 9 gennaio 1995; Costa d'Avorio, 18 dicembre 1995; Costa Rica, 11 novembre 1993; Croazia, 12 ottobre 1992; Cuba, 17 maggio 1995; Danimarca, 27 maggio 1987; Ecuador, 30 marzo 1988; Egitto, 25 giugno 1986; El Salvador, 17 giugno 1996; Estonia, 21 ottobre 1991; Etiopia, 14 marzo 1994; Filippine, 18 giugno 1986; Finlandia, 30 agosto 1989; Francia, 18 febbraio 1986; Gabon, 8 settembre 2000; Georgia, 26 ottobre 1994; Germania, 1 ottobre 1990; Ghana, 7 settembre 2000; Giappone, 29 giugno 1999; Gibuti, 5 novembre 2002; Giordania, 13 novembre 1991; Grecia, 6 ottobre 1988; Guatemala, 5 gennaio 1990; Guinea, 10 ottobre 1989; Guinea Equatoriale, 8 ottobre 2002; Guyana, 19 maggio 1988; Honduras, 5 dicembre 1996; Indonesia, 28 ottobre 1998; Irlanda, 11 aprile 2002; Islanda, 23 ottobre 1996; Israele, 3 ottobre 1991; Italia, 12 gennaio 1989; Kazakistan, 26 agosto 1998; Kenya, 21 febbraio 1997; Kuwait, 8 marzo 1996; Kirghizistan, 5 settembre 1997; Lettonia, 14 aprile 1992; Lesotho, 12 novembre 2001; Libano, 5 ottobre 2000; Liberia, 22 settembre 2004; Libia, 16 maggio 1989; Liechtenstein, 2 novembre 1990; Lituania, 1 febbraio 1996; Lussemburgo, 29 settembre 1987; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 12 dicembre 1994; Madagascar, 13 dicembre 2005; Malawi, 11 giugno 1996; Maldive, 20 aprile 2004; Mali, 26 febbraio 1999; Malta, 13 settembre 1990; Marocco, 21 giugno 1993; Mauritania, 17 novembre 2004; Mauritius, 9 dicembre 1992; Messico, 23 gennaio 1986; Moldova, 28 novembre 1995; Monaco, 6 dicembre 1991; Mongolia, 24 gennaio 2002; Montenegro, 23 ottobre 2006; Mozambico, 14 settembre 1999; Namibia, 28 novembre 1994; Nepal, 14 maggio 1991; Nicaragua, 5 luglio 2005; Niger, 5 ottobre 1998; Nigeria, 28 giugno 2001; Norvegia, 9 luglio 1986; Nuova Zelanda, 10 dicembre 1989; Paesi Bassi, 21 dicembre 1988; Panama, 24 agosto 1987; Paraguay, 12 marzo 1990; Perù, 7 luglio 1988; Polonia, 26 luglio 1989; Portogallo, 9 febbraio 1989; Qatar, 11 gennaio 2000; Regno Unito e Irlanda del Nord, 8 dicembre 1988; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Romania, 18 dicembre 1990; Ruanda, 15 dicembre 2008; Russia, 3 marzo 1987; Saint Vincent e Grenadines, 1 agosto 2001; San Marino, 27 novembre 2006; Santa Sede, 26 giugno 2002; Senegal, 21 agosto 1986; Serbia, 12 marzo 2001; Seychelles, 5 maggio 1992; Sierra Leone, 25 aprile 2001; Siria, 19 agosto 2004; Slovacchia, 28 maggio 1993; Slovenia, 16 luglio 1993; Somalia, 24 gennaio 1990; Spagna, 21 ottobre 1987; Sri Lanka, 3 gennaio 1994; Stati Uniti, 21 ottobre 1994; Sudafrica, 10 dicembre 1998; Svezia, 8 gennaio 1986; Svizzera, 2 dicembre 1986; Swaziland, 26 marzo 2004; Tagikistan, 11 gennaio 1995; Thailandia, 2 ottobre 2007; Timor Est, 16 aprile 2003; Togo, 18 novembre 1987; Tunisia, 23 settembre 1988; Turchia, 2 agosto 1988; Turkmenistan, 25 giugno 1999; Ucraina, 24 febbraio 1987; Uganda, 3 novembre 1986; Ungheria, 15 aprile 1987; Uruguay, 24 ottobre 1986; Uzbekistan, 28 settembre 1995; Venezuela, 29 luglio 1991; Yemen, 5 novembre 1991; Zambia, 7 ottobre 1998.